Dall’Agenzia i chiarimenti sul nuovo contenzioso tributario

Mediazione estesa ai Comuni per i ricorsi notificati dal 1° gennaio e nuovo termine per il rinvio di 6 mesi per le sentenze depositate da tale data

Mercoledì, 30 dicembre 2015

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. [38](http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaPrassi/Testo.aspx?ID=235237&IDSrc=100) pubblicata ieri, commenta le novità apportate dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156 al**sistema processuale tributario**, effettuando diverse interessanti considerazioni specie in merito alla decorrenza di alcune innovazioni.

In primo luogo, richiamando quanto indicato nella Relazione illustrativa al decreto, si sostiene che le modifiche operano, come sancito dall’art. 12 del DLgs. 156/2015, a partire dal **prossimo 1° gennaio 2016**, quindi per i processi che, alla predetta data, risultano pendenti.

In tema di reclamo/mediazione, si conferma quanto avevamo affermato su*Eutekne.info* (si veda “[Estensione del reclamo a tutti i tributi con decorrenza «insidiosa»](http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=542570)” del 14 dicembre): l’estensione della mediazione agli atti, fermo restando il valore dei 20.000 euro, emessi da tutti gli enti impositori nonché alle impugnazioni avverso gli avvisi di classamento, opera per i**ricorsi notificati** dal contribuente dal 1° gennaio 2016. Detto diversamente, per appurare da quando, in concreto, occorre notificare il ricorso/reclamo e tentare la mediazione in luogo del normale ricorso ad esempio per impugnare un accertamento IMU del Comune, bisogna fare riferimento al momento di notifica del ricorso stesso, e non al giorno di notifica, ad opera dell’ente impositore, dell’atto che si intende reclamare.

In senso analogo, la possibilità di pervenire alla conciliazione giudiziale sia nelle liti reclamabili che in appello opera pure con riferimento ai **processi pendenti al 1° gennaio 2016**, a prescindere da quando è stato notificato il ricorso di primo o di secondo grado. Pertanto, se un contribuente ha notificato l’appello lo scorso autunno, e l’udienza è fissata ad esempio a febbraio, è possibile, su accordo con il funzionario, pervenire alla conciliazione giudiziale.

Sempre in tema di decorrenza, le Entrate evidenziano che il dimezzamento, **da un anno a sei mesi**, del termine per la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92), opera per le sentenze di cassazione con rinvio **depositate** dal 1° gennaio 2016. Quindi, come peraltro ovvio, nessun problema si prospetta per i contribuenti e gli enti impositori che hanno riassunto il processo oltre i sei mesi ma entro l’anno in relazione a sentenze depositate in una data antecedente all’entrata in vigore del DLgs. 156/2015 (si veda “[Nuovo termine di 6 mesi per il giudizio di rinvio senza effetto retroattivo](http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=540286)” del 7 dicembre 2015).

*Subito operante la conciliazione giudiziale in appello*

Altre novità importanti riguardano la riduzione delle sanzioni a seguito di mediazione o di conciliazione giudiziale: la riduzione (a seconda delle ipotesi, del 35%, del 40% o del 50%) sarà conteggiata non sull’irrogato ma sul minimo edittale, cosa non da poco, specie quando l’Ufficio ha applicato il massimo edittale.

Poi, si conferma che, se, ad esempio a seguito di reclamo, la pretesa viene ridimensionata, il contribuente, rinunciando a depositare il ricorso/reclamo, può definire l’atto con “**acquiescenza processuale**” (art. 2-*quater*comma 1-*sexies* del DL 564/92), fruendo della riduzione delle sanzioni al terzo come ammesso dall’art. 15 del DLgs. 218/97.
Nella circolare ci si sofferma in particolar modo sulla tutela cautelare, ora “positivizzata” anche per le fasi di gravame, dopo ripetuti interventi della Corte Costituzionale. Il contribuente potrà chiedere la **sospensione**dell’atto impugnato sulla base degli stessi presupposti contemplati dall’art. 47 (danno grave e irreparabile) altresì in appello o in pendenza del giudizio di Cassazione (con ricorso, in quest’ultima fattispecie, presentato presso la Regionale).